



# Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20034 San Giorgio su Legnano (MI) - C.F. 01401970155

Telefono: 0331.401564 - Fax: 0331.403837

Sito web: [www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it](http://www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it) - Email: [info@sangiorgiosl.org](mailto:info@sangiorgiosl.org)

PEC: [comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it](mailto:comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it)

---

## **RICHIESTE DI RATEAZIONE**

### **Come si richiede la rateazione dei propri debiti verso il Comune?**

Per richiedere la rateazione degli importi dovuti al Comune il contribuente deve presentare un'istanza scritta. L'Ufficio Tributi, per agevolare gli utenti, mette a disposizione un apposito modulo che contiene tutti i dati essenziali.

### **Cosa devo dimostrare per ottenere una rateazione?**

Per ottenere una rateazione è necessario trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il debitore deve attestare tale situazione mediante una autocertificazione; se si utilizza il modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, la dichiarazione è già inclusa nello stampato. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato.

### **Chi non può chiedere la rateazione dei propri debiti?**

La rateazione non è consentita a chi risulta moroso riguardo a precedenti rateazioni a meno che non presenti istanza di ridefinizione del piano.

### **Cosa succede dopo che la richiesta di rateazione è stata presentata?**

Il Funzionario Responsabile, ricevuta l'istanza, svolge le opportune verifiche e successivamente redige un provvedimento di accoglimento oppure di rifiuto.

In caso di accoglimento, lo stesso Funzionario stabilisce il numero, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, tenuto conto della richiesta dell'utente e comunque fino a un massimo di settantadue rate mensili.

Successivamente il Funzionario Responsabile contatta il debitore per la firma del piano, previo versamento della prima rata.

### **Cosa succede se non rispetto il piano di rateazione?**

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Funzionario responsabile può sospendere la rateazione e richiedere l'adempimento dell'intero importo residuo in unica soluzione entro dieci giorni.

### **Cosa succede se il mio stato di bisogno si aggrava?**

In caso di aggravamento del proprio stato di bisogno è possibile richiedere la sospensione o la proroga della scadenza delle rate o comunque la ridefinizione del piano. In ogni caso, il piano di rateazione non può eccedere il limite massimo di settantadue rate.

**Regolamento generale delle entrate comunali - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2001 e s.m.i.**

**Art. 12 "Rateizzazione"**

1. Sono ammissibili rateizzazioni per le somme dovute all'Ente a titolo di entrate patrimoniali o tributarie.
2. Per le somme dovute per entrate patrimoniali la rateizzazione può essere richiesta, purché non siano state avviate le procedure per il recupero coattivo.
3. Qualora siano state intraprese tali procedure la rateizzazione può essere accordata nell'ambito dell'ammissibilità di transazioni.
4. Se le somme dovute a titolo di entrate patrimoniali si riferiscono a prestazioni sociali o a gestioni patrimoniali orientate ad attività sociali l'eventuale rinuncia ad interessi o a penali deve essere motivata da apposita relazione dell'Ufficio servizi sociali e previo parere della Giunta, anche al fine di valutarne la compatibilità di bilancio.
5. Per le somme dovute a titolo di entrate tributarie la richiesta di rateizzazione può essere presentata entro il termine di pagamento previsto per l'ultima scadenza fissata o fin quando non siano avviate le procedure di accertamento e/o liquidazione del tributo.
6. Avviate tali procedure, la rateizzazione è ammissibile se compatibile con le norme fiscali e tributarie e con gli istituti vigenti.
7. Sulle somme dovute a titolo di entrate tributarie alla quota capitale si sommano gli interessi e le sanzioni dovuti per legge.
8. Le rateizzazioni sono concesse dal Funzionario responsabile, che stabilisce il numero, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, tenuto conto della richiesta del soggetto debitore e comunque fino a un massimo di settantadue rate mensili. In ogni caso all'utente che abbia tutti i requisiti, presti le opportune garanzie e lo richieda appositamente deve essere concessa una rateizzazione di almeno trentasei rate mensili se l'importo da rateizzare è superiore ad € 6.000,01.
9. Può proporre istanza di rateizzazione per le somme dovute all'Ente il soggetto debitore che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale condizione deve essere attestata dal debitore mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale attesti le motivazioni del proprio stato di bisogno. Nel caso di persone fisiche, in assenza della dichiarazione sostitutiva può essere valutata anche una relazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato.
10. (abrogato).
11. La rateizzazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni a meno che non presenti istanza di ridefinizione del piano.
12. (abrogato).
13. Il piano di rientro è sottoscritto, per accettazione, dall'interessato, previo versamento della prima rata.
14. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Funzionario responsabile può sospendere la rateizzazione e richiedere l'adempimento dell'intero importo residuo in unica soluzione entro dieci giorni. Il Funzionario responsabile può altresì concedere la sospensione o la proroga della scadenza delle rate, così come la ridefinizione del piano di rateizzazione, nel caso in cui il soggetto debitore dimostri un aggravamento dello stato di bisogno e previa presentazione di istanza di ulteriore dilazione. In tal caso, il piano di rateizzazione non può eccedere il limite massimo di settantadue rate.
15. Nel caso in cui il Funzionario responsabile ravvisi situazioni nelle quali, a tutela degli interessi del Comune, sia più prudente non concedere la rateizzazione oppure sospenderla o revocarla, egli ha pieni poteri per salvaguardare i crediti del Comune, ivi inclusa la possibilità di richiedere la prestazione di idonea garanzia.
16. La garanzia deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
17. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, sentite le ragioni poste dall'ufficio all'incremento della rateizzazione e salvaguardando gli equilibri di bilancio.